

REGOLAMENTO PER SALA GIOCHI

Approvato con deliberazione C.C. n. 187 del 1.10.1990

Art. 1

Definizione

Per "Sala Giochi" si intende una sala pubblica allestita con apparecchi a congegni automatici, semiautomatici elettronici da trattenimento e da gioco di abilità; il premio può consistere nella ripetizione di una partita e non più di tre volte. L'esercizio di una Sala Giochi si intende attività commerciale ed è subordinata a licenza del Sindaco ai sensi dell'art. 86 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

E' vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici per il gioco d'azzardo, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di qualsiasi premio in denaro o in natura.

Art. 2

Nuove licenze

La domanda di licenza di una nuova Sala Giochi, di trasferimento di quelle esistenti o all'installazione di apparecchi di cui al 1° comma dell'art. 1 nei locali di Esercizi Pubblici, Circoli o Associazioni di qualsiasi specie, dovrà essere presentata al Sindaco e deve essere corredata di tutti i dati relativi all'ubicazione e alla superficie dei locali.

Il Sindaco nel rispetto delle norme del presente Regolamento, dei Regolamenti di Polizia Urbana e Igienico Sanitario nonché delle norme relative all'uso dei vari edifici, rilascia la licenza.

E' consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività di "Sala Giochi" purché il rappresentante sia in possesso dei requisiti necessari al fine di ottenerla.

Art. 3

Zonizzazione

Al fine dell'individuazione delle zone per l'insediamento di attività di "Sala Giochi" il territorio comunale viene ripartito nelle seguenti zone:

a) CENTRO URBANO - Delimitato da Via Como, tratto Via Vincenzo Bellini, tratto Via Roma - Via Libertà, tratto Via Lavagnini - Via Selva, perimetro aree residenziali di completamento - tratto "Variante Pratese";

b) PERIFERIA - Rimanente territorio comunale

In riferimento a tali zone viene indicato nel prospetto sottoelencato, il numero delle licenze da concedere per Sala Giochi:

a) CENTRO URBANO - Uno (già esistente);

b) PERIFERIA - Zero (potranno essere concesse licenze di "Sala Giochi" nelle frazioni o nuclei abitativi previsti dall'ultimo censimento qualora vi sia un aumento di popolazione pari al 50% rilevato).

Art. 4

Superficie

Il locale dovrà avere una superficie utile minima di mq. 120 per la zona del centro urbano e di mq. 150 per la periferia.

Non costituisce superficie utile per l'esercizio di Sala Giochi l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

La superficie acquisita dai giochi non potrà superare il 60% della superficie utile.

Art. 5

Distanza minima tra esercizi simili

La distanza minima tra un esercizio di sala giochi e altro sono di mt. 400. Le distanze vengono misurate su percorso pedonale più breve che collega i relativi punti di accesso.

Art. 6

Distanze da altri edifici

La distanza tra un esercizio di Sala Giochi ed altri edifici quali:

	Centro Urbano	Periferia
Chiese, cimiteri, caserme	mt. 300	mt. 400
Scuole	mt. 500	mt. 600

misurati su percorso pedonale più breve che collega i rispettivi accessi.

Art. 7

Trasferimento

Il trasferimento dell'esercizio di sala giochi è concesso nel rispetto delle norme del presente articolo, relativo alle distanze di cui agli artt. 5 e 6, alla superficie di cui all'art. 4 e per quanto concerne la destinazione e l'uso dei vari edifici.

Qualora il trasferimento sia dovuto a cause di forza maggiore, il Sindaco può concedere una deroga alle norme previste dagli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento una tolleranza pari al 20%.

Si considera causa di forza maggiore:

a) sfratto giudiziario esecutivo, dichiarato per motivazioni non imputabili a responsabilità del titolare dell'esercizio;

- b) incompatibilità con i Regolamenti comunali;
Spetta all'interessato dimostrare la sussistenza delle cause di cui sopra.

Art. 8 Domanda di licenza

La domanda per ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà contenere:

- 1) le generalità complete del richiedente, o nel caso di società la ragione sociale e le generalità del rappresentante legale;
- 2) codice fiscale;
- 3) ubicazione dell'esercizio, indicando la superficie dei locali.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) pianta planimetrica dei locali;
- b) elenco, descrizione, fotografia di ciascun apparecchio da gioco che si intende installare;
- c) regolamento e funzionamento di ogni apparecchio;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del TULPS del R.D. 773/31.

Entro tre mesi dalla data della notifica di accoglimento della domanda l'interessato dovrà produrre la seguente documentazione:

- 1) nulla osta della SIAE per ogni apparecchio installato;
- 2) certificato di destinazione ad uso commerciale dei locali;
- 3) nulla osta della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo;
- 4) versamento delle tasse sulle concessioni comunali.

Trascorso il termine di tre mesi dalla data della notifica l'interessato che non produca i relativi documenti, decade dal diritto di esercitare la licenza di Sala Giochi.

Art. 9 Prescrizioni

La licenza ha validità fino al 31 Dicembre di ogni anno e vale esclusivamente per i locali in essa indicati, è rinnovabile a domanda dell'interessato entro la data di scadenza.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco degli apparecchi da gioco presenti nell'esercizio.

Per ciascuno dei nuovi apparecchi da installare, il titolare della licenza dovrà presentare domanda, allegando alla stessa la descrizione dell'apparecchio, il Regolamento, la fotografia e il nulla osta della SIAE.

E' facoltà del Sindaco vietare l'installazione e ordinare la rimozione di apparecchi che non rientrano in quelli previsti dall'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 10 Prescrizioni

E' fatto obbligo nei locali dell'esercizio, esporre in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti, il Regolamento, il prezzo di ogni gioco e gli orari del funzionamento degli apparecchi nel rispetto della fascia oraria che va dalle ore 13 alle ore 23 e dalle ore 9 alle ore 23 nei giorni festivi o non compresi nel calendario scolastico. Il sopraddetto orario non si applica per gli apparecchi tipo juke-box, per i quali si osserva l'orario dalle ore 9 alle ore 23 in qualunque periodo.

E' fatto divieto di partecipare al gioco ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiari o da altri parenti maggiorenni.

Art. 11 Trasferimento dell'attività

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Il subentrante alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di licenza al Sindaco. Qualora a decorrere dalla data predetta non presenti domanda entro sei mesi, decade dal diritto del dante causa.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia autentica dell'atto costitutivo se trattasi di società;
- contratto di cessione o di gestione dell'azienda registrato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del TULPS R.D. 773/31.

Art. 12 Revoca

Oltre ai casi indicati dalla legge la licenza è revocata:

- a) qualora il titolare sospenda l'attività per un tempo superiore agli otto giorni senza avere dato preventivo avviso al Sindaco;
- b) qualora venga sospesa l'attività per un tempo superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore;
- c) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del TULPS, approvato con R.D. 16.6.1931 n. 773.

La licenza è inoltre revocata:

- a) per ragioni di igiene;
- b) per abuso del titolare;
- c) per inosservanza alle norme del presente Regolamento.

Art. 13 Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e dall'art. 665, 2° comma del Codice Penale. Spetta al Sindaco emettere i provvedimenti amministrativi, la sospensione della licenza e la chiusura dell'esercizio.

Art. 14 Installazione di apparecchi nei locali di Pubblici Esercizi nei Circoli ed Associazioni di qualsiasi specie

Presso i Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nei Circoli e Associazioni di qualsiasi specie è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 1 del presente Regolamento previo accertamento da parte dell'apposita Commissione Comunale di requisiti previsti dalle norme di sicurezza di Pubblici Locali nei seguenti limiti massimi:

- a) esercizi della ristorazione (ristoranti, pizzerie ed altri esercizi simili) fino ad un massimo di tre apparecchi compreso il juke-box;
- b) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, gelaterie, caffè ed esercizi simili) fino ad un massimo di cinque apparecchi compreso il juke-box;
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e svago (sale da ballo, locali notturni ed esercizi simili) sino ad un massimo di tre apparecchi compreso il juke-box.

Per gli esercizi di cui alla lettera a) non è consentita l'installazione nei locali dove si svolge l'attività di ristorazione (sala da pranzo) ad eccezione del juke-box.

Per gli esercizi di cui alla lettera b) è consentita l'installazione nei locali dove si svolge l'attività di somministrazione fino ad un massimo di due apparecchi.

Per gli esercizi di cui alla lettera c) non è consentita l'installazione nelle sale di trattenimento e svago.

Nei complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale, mense aziendali, negli spacci annessi ai Circoli Cooperativi e negli Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, è consentita l'installazione fino ad un massimo di cinque apparecchi compreso il juke-box nei locali dove non si svolge l'attività di somministrazione, mentre nei locali dove si svolge l'attività di somministrazione è consentita l'installazione fino ad un massimo di tre apparecchi.

Art. 15 Norme transitorie

I titolari di licenza di cui all'art. 14 che sono in possesso della licenza di installazione ed uso di apparecchi previsti dall'art. 1 del presente Regolamento, hanno l'obbligo di adeguarsi alle norme, entro tre mesi dalla data di adozione del presente Regolamento.

A coloro che non provvederanno a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di regolamenti comunali.

ALLEGATO A)

Il Consiglio Comunale, con atto deliberativo n. 30 dell' 1/3/1991, ha nominato la Commissione Comunale prevista dall'art. 14 del presente Regolamento, come di seguito si riporta.

- 1) Sindaco (o suo delegato);
- 2) Funzionario responsabile U.O. Servizi Tecnici di progettazione (o suo delegato);
- 3) Funzionario Responsabile U.O. Servizi di P.M. (o suo delegato).